

(N. 2311)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEgni)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1952

Disposizioni sui concorsi a Cattedre universitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Stabilisce l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, che i membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designati in base ad elezioni delle Facoltà e Scuole cui normalmente appartiene la materia a concorso, all'uopo richiamando le disposizioni dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed — in particolare — il comma 3° ed il comma 4° dell'articolo stesso.

Prosegue il citato articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, disponendo che ciascun votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e che il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Sulla base di tale disposizione si son venute costituendo finora le Commissioni dei concorsi a cattedre universitarie: e l'esperienza che s'è fatta finora del sistema non ha mancato di

metterne in luce taluni inconvenienti che, indubbiamente, rivestono non lieve gravità.

Occorre, anzitutto, tener presente che — come può desumersi dalle vicende legislative della materia, invero frequentemente oggetto, per il passato, di ripetuti interventi del legislatore — il sistema delineato dal decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 1945 ha, per la prima volta, sostanzialmente deferito la composizione delle Commissioni ai Collegi accademici, sulla base delle elezioni, escludendo qualsiasi altro intervento.

Ora, il fatto che ciascun votante ha diritto di includere nella propria scheda tre nomi (e cioè la maggioranza dei Commissari, essendo la Commissione composta di cinque membri) porta talvolta alla conseguenza che la Commissione viene ad essere costituita con Commissari che sono stati designati in vista della formazione di una precostituita maggioranza, la quale non manca di esercitare una decisiva azione sullo svolgimento del concorso e sulla formazione della terna dei vincitori.

Ed ovvia è la considerazione che, in tal modo, risulta in pieno violato lo spirito in-

formatore delle disposizioni legislative su richiamate, le quali sono evidentemente intese ad assicurare, in omaggio ad un superiore principio di interesse pubblico, che le Commissioni giudicatrici dei concorsi siano composte, in forza di quelle designazioni dei Collegi accademici, da professori che riscuotano il consenso delle competenti Facoltà e Scuole e non in vista di preordinati risultati del concorso.

D'altra parte, è anche da osservare che la citata disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, prevede che ciascun votante possa includere nella scheda — come già ricordato — nomi di professori ordinari della materia o di materie strettamente affini: ciò che non ha mancato di dar luogo a non poche difficoltà, essendosi dovuta interpretare la disposizione nel senso che i professori eleggibili siano professori (di ruolo o fuori ruolo) in attività di servizio, essendo esclusa la possibilità di designazione di professori collocati a riposo. Vero è, però, che le precedenti disposizioni legislative hanno sempre preveduta la possibilità di designazione di cultori della materia, in mancanza di professori di ruolo: il che è particolarmente utile nel caso che manchino professori di ruolo della disciplina a concorso.

Tutto ciò considerato, un'ampia ed approfondita disamina della delicata questione induce a ravvisare la necessità di un'adeguata modifica al sistema vigente, pur facendosi salva la necessità che in materia di costituzione di Commissioni siano consultati i Collegi accademici.

Sembra, pertanto, che debba anzitutto sentirsi che la designazione possa cadere su professori che siano o siano stati ordinari della materia a concorso o di materia affine, aggiungendosi che in casi eccezionali il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possa anche stabilire che siano eleggibili anche cultori della materia a concorso.

D'altronde, atteso che l'esigenza prospettata si è quella di evitare che comunque, attraverso le votazioni dei Collegi, possa addivenirsi alla costituzione di Commissioni nelle quali risulti un preconstituito indirizzo dei membri, sembra che tanto possa conseguirsi disponendosi che ciascun votante non possa designare più di due nomi e che, effettuate le vota-

zioni, della Commissione siano chiamati a far parte, senz'altro, soltanto i due professori che, nell'ordine di graduatoria, abbiano riportato il maggior numero di voti. Quanto agli altri tre componenti, essi saranno determinati procedendosi alla estrazione a sorte fra i sei successivi designati, sempre nell'ordine di graduatoria. Allo scopo, tuttavia, di assicurare che i professori, che in definitiva vengano chiamati a far parte della Commissione, abbiano riportato un ragionevole *minimum* di suffragio da parte dei Collegi votanti, è, altresì, previsto che i sei professori, cui si riferirà il sorteggio, abbiano riportato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. Le frazioni di unità percentuale sono arrotondate — all'uopo — all'unità immediatamente superiore.

Alle innovazioni — brevemente illustrate di sopra — è inteso l'articolo 1 del disegno di legge predisposto. Nell'articolo 2 del disegno stesso è stabilito che alle operazioni di spoglio delle votazioni ed al successivo sorteggio provveda la Giunta della Sezione I del Consiglio superiore.

L'articolo 3 è inteso — sempre in materia di concorsi a cattedre universitarie — ad assicurare il normale, sollecito svolgimento delle operazioni di concorso. L'articolo stabilisce che sia considerato dimissionario di ufficio il Commissario il quale non intervenga, per qualsiasi motivo, a due adunanze della Commissione. Al Commissario così dichiarato dimissionario subentra — prosegue l'articolo, in armonia con il sistema delineato nel precedente articolo 1 — il professore che risulti sorteggiato dal gruppo residuo dei professori cui si riferì l'originario sorteggio.

A chiarimento dell'articolo deve farsi presente che si è dovuto non infrequentemente constatare che, in varie circostanze, i Commissari che non riescano a trovare un comune punto di intesa con gli altri componenti la Commissione, hanno creduto di potersi allontanare, rendendo così impossibile agli altri la prosecuzione dei lavori, con grave nocimento dell'ordinato svolgimento delle operazioni del concorso.

Con l'articolo 4, infine, espressamente si dispone che le norme della legge valgono anche per i concorsi a cattedre universitarie indetti per il corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238, è modificato come segue:

« Le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie sono formate secondo le norme appresso indicate.

« Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70, designa non più di due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine. In casi eccezionali, il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso. Entrano a far parte della Commissione i due designati che riportino il maggior numero di voti ed altri tre scelti, mediante estrazione a sorte, tra i sei successivi designati, ciascuno dei quali abbia ripor-

tato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. All'uopo, le frazioni di unità percentuale sono arrotondate all'unità immediatamente superiore ».

Art. 2.

Alle operazioni di spoglio delle votazioni ed al successivo sorteggio provvede la Giunta predetta.

Art. 3.

È considerato dimissionario d'ufficio il Commissario, il quale non intervenga — per qualsiasi motivo — a due adunanze della Commissione.

Al Commissario dimissionario subentra il professore che risulti sorteggiato — con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli — nel gruppo residuo dei professori cui si riferì l'originario sorteggio.

Art. 4.

Le norme di cui alla presente legge valgono anche per i concorsi a cattedre universitarie banditi per l'anno in corso.